



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Dipartimento di
Matematica**

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN MATEMATICA

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Matematica
il 13 aprile 2022 e modificato in data 13 luglio 2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Convenzioni con Università/Enti di ricerca	3
Art. 3 – Istituzione del Corso di Dottorato.....	3
Art. 4 – Obiettivi	3
Art. 5 – Aree di afferenza.....	3
Art. 6 – Indirizzi di ricerca e programma del Corso di Dottorato	3
Art. 7 – Caratteristiche generali	5
Art. 8 – Organi del Corso di Dottorato	5
Art. 9 – Collegio dei Docenti	5
Art. 10 – Il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato	6
Art. 11 – Il/la Vice Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato	6
Art. 12 – Il Comitato esecutivo.....	7
Art. 13 – Valutazione annuale dei Corsi di Dottorato attivi presso l'Università degli Studi di Trento	7
Art. 14 – Attività di formazione.....	7
Art. 15 – Manifesto degli Studi.....	7
Art. 16 – Requisiti di ammissione e modalità di selezione	7
Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi	8
Art. 18 – Procedure per il conseguimento del titolo: termini e proroghe	9
Art. 19 – Commissione di esame finale	10
Art. 20 – Esame Finale	10
Art. 21 – Certificazione del titolo e deposito della tesi.....	10
Art. 22 – Norme finali e di rinvio	11



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica, qui di seguito chiamato semplicemente “Corso di Dottorato in Matematica” o “Corso di Dottorato”, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 250 di data 11 marzo 2022, di seguito per brevità denominato “Regolamento di Ateneo”, cui si fa integrale rinvio.

Art. 2 – Convenzioni con Università/Enti di ricerca

1. L’Università può stipulare convenzioni con altre Università e/o Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo e successive modifiche.

Art. 3 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. È istituito presso il Dipartimento di Matematica il Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento di Matematica adotta il presente Regolamento interno, al fine di disciplinare l’attività indicandone gli obiettivi specifici, l’organizzazione interna ed i diritti e doveri dei dottorandi che frequentano il Corso.

Art. 4 – Obiettivi

1. Il Corso di Dottorato, oltre agli obiettivi generali previsti dal Regolamento di Ateneo, si propone di fornire a studenti e studentesse capaci e motivati/e una qualificata preparazione, avviandoli alla ricerca in tutti i principali settori della Matematica pura e applicata.

Art. 5 – Aree di afferenza

1. I principali settori scientifico disciplinari di riferimento del Corso di Dottorato sono i seguenti:
MAT/01 Logica Matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche Complementari
MAT/05 Analisi Matematica
MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica
MAT/07 Fisica Matematica
MAT/08 Analisi Numerica
MAT/09 Ricerca Operativa
INF/01 Informatica
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/06 Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie

Art. 6 – Indirizzi di ricerca e programma del Corso di Dottorato

1. Il Corso di Dottorato in Matematica è articolato tipicamente in indirizzi di ricerca, afferenti alle aree riportate nell’art.5 del presente regolamento, che saranno specificati nel Manifesto degli studi.
2. I corsi proposti nel Manifesto degli studi afferiscono, tipicamente, ad almeno una delle seguenti aree scientifiche:
 - a) Algebra
 - b) Analisi matematica
 - c) Analisi numerica
 - d) Storia, Filosofia, Didattica e comunicazione della Matematica
 - e) Geometria
 - f) Fisica Matematica
 - g) Informatica



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

- h) Logica Matematica
 - i) Applicazioni della Matematica a Biologia, Medicina, Economia o Finanza
 - j) Probabilità e Statistica Matematica
 - k) Ricerca operativa
 - l) Statistica
3. Programma del Corso di Dottorato: il corso di Dottorato in Matematica è suddiviso nei tre anni nel modo seguente.
- I anno:** è di completamento della formazione scientifica iniziata nella laurea di secondo livello, di orientamento nell'offerta scientifica del Dipartimento di Matematica ed è anche di inizio del lavoro di tesi.
- a) Il Collegio dei Docenti nomina un supervisore suggerito dal/dalla dottorando/a entro il 31 dicembre. Con il supporto del supervisore il/la dottorando/a predispone un piano di studio da presentare al/alla Coordinatore/Coordinatrice del Dottorato entro il 31 gennaio, ed un progetto di tesi entro il 31 marzo. In ogni caso, se entro il 31 dicembre il/la dottorando/a non avrà individuato un supervisore, ne verrà nominato uno d'ufficio scelto all'interno del Collegio.
A seguito di motivata richiesta del/della dottorando/a o del supervisore di quel momento, dietro autorizzazione da parte del Collegio, sarà possibile nominare un differente supervisore oltre la data del 31 dicembre.
Il Collegio dei Docenti, contestualmente al supervisore, nomina uno o due cosupervisori tra i suoi membri o appartenenti agli eventuali enti esterni in collaborazione con i quali sarà svolta la tesi di dottorato. Almeno uno tra il supervisore e il/i cosupervisore/i deve far parte del Collegio medesimo.
 - b) In generale al/alla dottorando/a viene formalmente chiesto di inserire nel piano di studio tre corsi da scegliere tra quelli proposti nel Manifesto degli studi. Di norma, gli esami di tali corsi devono essere sostenuti entro il 30 giugno del primo anno.
 - c) È facoltà del Collegio dei Docenti richiedere al/la dottorando/a di frequentare alcuni corsi di particolare rilevanza formativa e scientifica inserendoli nel suo piano di studio.
 - d) Per ogni corso inserito nel piano di studio dovrà essere individuato un docente di riferimento, responsabile della valutazione della prova finale dello stesso.
 - e) Il/La dottorando/a è invitato/a a frequentare i seminari periodici organizzati dai gruppi di ricerca del Collegio dei Docenti e partecipare a convegni e workshop.
 - f) Entro la fine di ottobre dell'anno accademico il/la dottorando/a deve consegnare al/alla Coordinatore/Coordinatrice una relazione finale sul suo primo anno di dottorato, e sostenere un colloquio conclusivo (anche per via telematica nel caso il/la dottorando/a si trovi in quel periodo stabilmente all'estero per ragioni inerenti al progetto di tesi) per il passaggio al secondo anno di corso davanti a una commissione nominata dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice. La commissione dovrà valutare l'attività svolta dal/dalla dottorando/a e redigere una relazione scritta, controfirmata dai membri della commissione, formulando un parere sull'ammissione del/della dottorando/a al secondo anno. Nel caso di parere positivo il/la dottorando/a sarà ammesso/a direttamente al secondo anno, previa informazione del/della Coordinatore/Coordinatrice al Collegio dei Docenti. Nel caso di valutazione negativa sarà facoltà del Collegio dei Docenti deliberare sull'esclusione dal corso del/della dottorando/a o l'ammissione al secondo anno sotto condizione.
 - g) La relazione, redatta dalla commissione di cui alla precedente lettera g), dovrà essere allegata, unitamente alla relazione finale del/della dottorando/a, agli atti nella documentazione ufficiale sulle attività svolte dai/dalle dottorandi/e, custodita presso la segreteria del Dipartimento di Matematica.
4. **II e III anno:** sono dedicati al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il/La dottorando/a entra appieno nella routine tipica di matematici e matematiche impegnati/e nella ricerca, partecipa regolarmente agli eventi scientifici internazionali nel settore di riferimento e in quelli affini giudicati utili per la sua formazione.
- a) Entro la fine del secondo anno accademico il/la dottorando/a deve consegnare al/alla Coordinatore/Coordinatrice una relazione scritta sull'attività scientifica svolta e tenere un seminario pubblico, anche per via telematica, sullo stato dell'arte del lavoro di tesi davanti al Collegio dei Docenti. Dopo lo svolgimento del seminario, il/la Coordinatore/Coordinatrice, o un/una suo/sua delegato/a, assieme al supervisore ed al/ai cosupervisore/i se la tesi è svolta in collaborazione con enti esterni, valuta l'attività di ricerca del/della dottorando/a. Tale valutazione può anche avvenire in seduta telematica.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

- b) Nel caso di parere positivo il/la dottorando/a sarà ammesso/a direttamente al terzo anno, previa informazione del/della Coordinatore/Coordinatrice al Collegio dei Docenti. Nel caso di valutazione negativa, è compito del Collegio dei Docenti deliberare se escludere il/la dottorando/a dal corso, ovvero se ammetterlo/a al terzo anno sotto condizione.
 - c) Al termine del terzo anno il/la dottorando/a deve consegnare al/alla Coordinatore/Coordinatrice una relazione scritta sull'attività scientifica svolta, inoltre dovrà tenere un seminario (anche per via telematica nel caso il/la dottorando/dottoranda si trovi in quel periodo stabilmente all'estero per ragioni inerenti al progetto di tesi) davanti al Collegio dei Docenti sul lavoro e i risultati della tesi del/della dottorando/a, che, assieme ai giudizi del supervisore e del/dei cosupervisore/i sull'attività di ricerca del/della dottorando/a, sarà utilizzata dal Collegio dei Docenti per decidere riguardo all'ammissione del/della candidato/a all'esame finale.
 - d) I/le dottorandi/e sono fortemente incoraggiati/e a trascorrere periodi anche sostanziali della loro formazione all'estero, in sedi opportune, con cui il supervisore o il/i cosupervisore/cosupervisori abbiano rapporti di collaborazione e fiducia.
5. Ogni dottorando/a è tenuto/a a seguire durante il suo percorso dottorale un totale di almeno 60 ore di corsi distinti dall'attività didattica prevista per la laurea magistrale e triennale. Tali corsi possono essere parzialmente o totalmente coincidenti con quelli inseriti nel piano di studi di cui al comma 3.

Art. 7 – Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato ha durata triennale. Ogni anno vengono emanati uno o più bandi per la selezione pubblica dei/delle candidati/e, nel quale sono specificati il numero dei posti e delle borse previste. Al Corso di Dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità religione, etnia e classe sociale.
2. Le lingue ufficiali del Corso di Dottorato sono l'inglese e l'italiano.
3. In particolare sono in inglese: il sito web; i seminari e i corsi se seguiti da studenti stranieri, gli esami per studenti stranieri e, di norma, le tesi di Dottorato.

Art. 8 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) il Collegio dei Docenti;
 - b) il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato;
 - c) il Comitato esecutivo.

Art. 9 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti viene istituito in base alle disposizioni del Regolamento di Ateneo, cui il presente regolamento rimanda per tutte le norme qui non richiamate.
Vengono richiamate e precisate qui di seguito alcune norme di particolare rilevanza:
Il Collegio dei Docenti è composto da:
 - a) professori/professoressa di I e II fascia, ricercatori/ricercatrici universitari/universitarie a tempo indeterminato e ricercatori/ricercatrici a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno otto dei/delle quali in ruolo presso l'Università degli Studi di Trento;
 - b) primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o personale in ruolo analoghi presso enti pubblici di ricerca in Italia o all'estero;
 - c) esperti italiani o stranieri di comprovata qualificazione.
2. La domanda di adesione al Collegio dei Docenti deve essere trasmessa al/alla Coordinatore/Coordinatrice, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate più significative), da una dichiarazione di impegno a svolgere attività presso il Corso di Dottorato in qualità di docente, di supervisore e di cosupervisore e da una dichiarazione di non appartenenza o di appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici universitari/universitarie a tempo indeterminato



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

- o determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.
3. Su invito del/della Coordinatore/Coordinatrice, possono inoltre assistere alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, senza diritto di voto, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso di Dottorato. In particolare:
 - a) rappresentanti di soggetti pubblici e privati collaboranti con il Corso di Dottorato;
 - b) un/una componente della segreteria del Corso di Dottorato con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
 - c) due rappresentanti degli/delle studenti/studentesse iscritti/iscritte al Corso di Dottorato, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento del dottorato e i percorsi formativi
 4. Il Collegio dei Docenti viene convocato di norma dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice, che svolge anche funzioni di Presidente/Presidentessa delle sedute. Può essere eccezionalmente convocato su richiesta scritta al/alla Coordinatore/coordinatrice da parte di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
 5. La convocazione è inviata dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice almeno tre giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
 6. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei/delle componenti di cui al comma 1 sottratti gli/le assenti giustificati
 7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Coordinatore/Coordinatrice.
 8. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto un verbale a cura di un/una componente della segreteria del Corso di Dottorato o, in sua assenza, a cura del/della professore/professoressa associato/associata con minore anzianità in ruolo partecipante alla seduta del Collegio dei Docenti.
 9. Qualora il Collegio dei Docenti debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i/le componenti in seduta fisica, il/la Coordinatore/Coordinatrice può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
 10. La riunione del Collegio dei Docenti può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il/la Presidente/Presidentessa e il segretario siano presenti nella sede. Delle modalità di partecipazione è dato puntualmente atto nel verbale.
 11. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dalle disposizioni del Regolamento di Ateneo, cui si fa integrale rinvio. Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare il Comitato esecutivo allo svolgimento di parte delle sue funzioni.

Art. 10 – Il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato

1. Il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato è un/a professore/professoressa di prima fascia o, in caso di motivata indisponibilità, un/a professore/professoressa di seconda fascia. Viene eletto/a dal Collegio dei Docenti tra i membri del Collegio stesso, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 comma 3 del Regolamento di Ateneo.
2. Il/la Coordinatore/Coordinatrice è un/a professore/professoressa dell'Università degli Studi di Trento con regime di impegno a tempo pieno e svolge i compiti stabiliti dall'art. 13 comma 5 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.
3. Il mandato del/della Coordinatore/Coordinatrice dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

Art.11 – Il/la Vice Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato

1. Il/la Vice Coordinatore/Coordinatrice viene nominato/a dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice all'interno del Collegio dei Docenti ed il suo mandato termina con il mandato del/della Coordinatore/Coordinatrice.
2. Il/la Vice Coordinatore/Coordinatrice svolge le funzioni del/della Coordinatore/Coordinatrice in assenza di quest'ultimo/a, integra il Comitato esecutivo nei compiti delegati dal Collegio dei Docenti e svolge mansioni delegate dal/della Coordinatore/Coordinatrice nell'ambito degli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

Art. 12 – Il Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo viene eletto dal Collegio dei Docenti ed è composto da 5 membri del Collegio, oltre al/alla Coordinatore/Coordinatrice che lo presiede. La partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo può essere allargata al/alla Vice Coordinatore/Coordinatrice.
2. La riunione del Comitato Esecutivo può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza e/o in via telematica. Delle modalità di partecipazione è dato puntualmente atto nel verbale.
3. Se il Corso di Dottorato è svolto in regime di convenzione con un altro ateneo ai sensi dell'art.2, un membro del Comitato esecutivo afferisce a tale ateneo e svolge in particolare compiti di coordinazione con l'altra sede.
4. Al Comitato esecutivo sono delegate dal Collegio dei Docenti, funzioni per snellezza gestionale e per coadiuvare il/la Coordinatore/Coordinatrice negli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo.

Art. 13 – Valutazione annuale dei Corsi di Dottorato attivi presso l'Università degli Studi di Trento

1. A conclusione di ciascun anno accademico il/la Coordinatore/trice del Corso, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, presenta al Nucleo di valutazione una relazione particolareggiata sullo stato del Corso in funzione dell'attività di controllo richiesta agli organi di valutazione interna stessi a sostegno dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.M. n. 226/2021.

Art. 14 – Attività di formazione

1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi del Corso di Dottorato medesimo, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Corso di Dottorato organizza e promuove inoltre, per tutta la durata dell'anno accademico, seminari, incontri ed altri eventi formativi cui ciascun/a dottorando/a è tenuto/a a partecipare, compatibilmente con l'affinità culturale al proprio percorso formativo.

Art. 15 – Manifesto degli Studi

1. Entro la fine di dicembre di ciascun anno il Collegio dei Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso di Dottorato.
2. Il Manifesto degli Studi, oltre a prevedere un'equa distribuzione e rotazione dei corsi da attivare rispetto alle aree di ricerca di interesse del Collegio dei Docenti, di norma prevede anche l'attivazione degli indirizzi di ricerca del Corso di Dottorato e corsi appositi per il Corso di Dottorato di introduzione alla ricerca in Matematica.
3. Il Collegio dei Docenti, nella scelta dei corsi di cui al comma 2, deve tener presente le richieste e le necessità formative degli studenti del primo e secondo anno del Corso di Dottorato.
4. Nel Manifesto degli Studi possono anche essere segnalati alcuni corsi di particolare rilevanza formativa e scientifica e può essere richiesto al dottorando di inserirli nel suo piano di studio di cui all'art. 6.

Art. 16 – Requisiti di ammissione e modalità di selezione

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato sono quelli previsti dal Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.
2. La prova di accesso al Corso di Dottorato consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio intesi ad accertare la preparazione del/della candidato/a in Matematica e la sua attitudine alla ricerca in Matematica, secondo le modalità stabilite dal bando. Il colloquio potrà essere sostenuto anche in inglese.
3. La partecipazione al colloquio per via telematica può essere prevista nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo e subordinata al giudizio della Commissione di ammissione al Corso di Dottorato.
4. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alle graduatorie generali di merito redatte dalla competente Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

5. Le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie e ai casi di decadenza, rinuncia ed esclusione sono quelle previste dal Regolamento di Ateneo, o comunque quelle previste dal bando.

Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. Gli/Le iscritti/e hanno l'obbligo di frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici, di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera f) e di presentare al Collegio dei Docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettere a) e c). A seguito della valutazione positiva di cui all'art. 6 comma 4 lettera c) e art. 18 comma 3 del presente Regolamento da parte del Collegio dei Docenti, devono provvedere all'iscrizione agli anni successivi o a presentare istanza per l'ammissione alla procedura di referaggio della tesi nei termini comunicati dagli uffici competenti e pubblicati sul sito di Ateneo, a pena di decadenza, con conseguente chiusura d'ufficio della carriera, fatti salvi documentati motivi.
2. I/Le dottorandi/e sono tenuti/e ad assumere un comportamento conforme al Codice etico di Ateneo, adottando le conseguenti condotte previste dal Codice d'onore degli studenti. In particolare qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio o evitare conseguenze mediante menzogna, inganno o frode non è tollerato dal Corso di Dottorato.
3. Le borse di studio del Corso di Dottorato finanziate da enti esterni che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli/le assegnatari/e allo svolgimento di tale attività, pena la decadenza della borsa o dell'assegno di studio.
4. Come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa o dell'assegno di studio, i/le dottorandi/dottorande possono svolgere:
 - a) attività di supporto alla didattica, anche retribuita, quali il tutorato degli/delle studenti/studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale e il supporto agli esami;
 - b) attività di didattica integrativa, anche retribuita, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.Tali attività possono essere svolte già a partire dal primo anno di corso e la somma delle ore di attività didattica ai punti (a) e (b) non può superare cento ore per ciascun anno accademico per ogni dottorando/dottoranda.
5. Fermo restando l'impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e sentito il supervisore, le seguenti attività, anche retribuite, sono inoltre compatibili con il Dottorato di Ricerca:
 - a) tirocinio pratico professionale;
 - b) limitata attività lavorativa esterna che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. È diritto della dottoranda/del dottorando ottenere la sospensione per maternità o per paternità, nel rispetto della normativa vigente in materia, per grave e documentata malattia e per la frequenza dei percorsi relativi alla formazione degli insegnanti.
8. È diritto del/della dottorando/a di sospendere la frequenza del Corso di Dottorato fino a un massimo di sei mesi previa richiesta ed espressa autorizzazione del Collegio dei Docenti, nel caso di gravi e documentati motivi personali e familiari.
9. Al termine del periodo di sospensione l'interessato/a riprenderà il Corso di Dottorato e inoltrerà una dichiarazione di rientro a firma del/della Coordinatore/Coordinatrice. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa o dell'assegno di studio, ove concessi, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata ordinaria del corso può essere abbreviata.
10. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di decadenza o esclusione dal corso ai sensi del comma 11, non può essere erogata la borsa o l'assegno di studio, ove concessa.
11. È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa o dell'assegno di studio in caso di:



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

- a) risultati insufficienti nelle eventuali prove di valutazione in itinere;
 - b) giudizio negativo del Collegio dei Docenti sull'ammissione all'anno di corso successivo;
 - c) prestazioni di lavoro svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
 - d) assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata.
12. I/Le dottorandi/e sono tenuti/e a frequentare i corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro organizzati dall'Ateneo e ad inviare alla segreteria l'attestato di partecipazione entro la prima settimana dalla data di presa servizio.

Coloro che avessero frequentato i corsi presso un altro ente o datore di lavoro, possono assolvere tale obbligo presentando alla segreteria l'attestato di partecipazione ai fini del suo riconoscimento

Art. 18 – Procedure per il conseguimento del titolo: termini e proroghe

1. Il conseguimento del titolo Dottore/Dottoressa di ricerca in Matematica avviene in seguito all'esame finale di cui al successivo art. 20 e viene sostenuto entro sei mesi dalla conclusione del Corso di Dottorato, fatta salva l'eventuale proroga ai sensi dei successivi commi 7 e 9. Al fine del conseguimento del titolo il/la dottorando/a deve presentare, entro la fine dell'ultimo anno di corso, domanda di ammissione alla procedura di referaggio della tesi.
2. La tesi di dottorato, che deve contribuire all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto all'interno della Matematica, è redatta in lingua inglese o italiana e deve essere corredata da una sintesi in lingua inglese.
3. Il Collegio dei Docenti acquisisce il parere del supervisore e del/i co-supervisore/i sull'ammissione del/della dottorando/a alla procedura di valutazione della tesi ed esprime un giudizio motivato sull'ammissione stessa. Nel caso in cui il/la dottorando/a abbia conseguito risultati insufficienti, il Collegio dei Docenti delibera di non ammetterlo/a al referaggio e lo/a esclude dal Dottorato. Nel caso in cui il/la dottorando/a abbia conseguito risultati di adeguato valore scientifico, il Collegio dei Docenti individua due o più valutatori/valutatrici (di seguito denominati/e referee) scegliendoli/e tra docenti e ricercatori/ricercatrici di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'Università degli Studi di Trento e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato. Almeno uno dei referee deve avere la qualifica di professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice universitario/a.
4. Ai/Alle referee spetta il compito di esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
5. I/Le candidati/e provvedono ad inviare a ciascuno/a dei/delle referee, tramite la segreteria del corso di Dottorato:
 - una copia della propria dissertazione;
 - una relazione sulle attività che si sono svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
6. Il/La dottorando/a che, fatti salvi gravi e documentati motivi, non adempia con le modalità e nei termini a lui/lei comunicati a quanto previsto al precedente comma 5, incorre nella decadenza con conseguente chiusura d'ufficio della carriera.
7. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei Docenti, su richiesta motivata del/la dottorando/a, può prorogare per un periodo non superiore a dodici mesi rispetto alla durata regolare del Corso di Dottorato il termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di referaggio.
8. Il/La candidato/a che voglia fruire della proroga deve presentare motivata richiesta al/la Coordinatore/trice del Dottorato almeno trenta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso. L'autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non dà titolo all'ulteriore erogazione della borsa o dell'assegno di studio
9. Il Collegio dei Docenti, avvalendosi delle risorse di eventuali quote residue derivanti da mancato conferimento o rinuncia o decadenza di borse di dottorato ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento di Ateneo, può deliberare l'estensione dell'eventuale borsa o dell'assegno di studio oltre la durata ordinaria del corso pari a 3 anni e fino alla discussione della tesi finale a favore di studenti/studentesse di Dottorato meritevoli e/o per completare attività di particolare valore scientifico.
10. Tenuto conto delle risorse finanziarie di cui il Corso di Dottorato dispone, il Collegio dei Docenti può altresì



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

deliberare, per motivate esigenze scientifiche, una proroga della durata del Corso di Dottorato per periodo non superiore a dodici mesi, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa o dell'assegno di studio.

11. Fino alla discussione finale della tesi il/la dottorando/a è autorizzato a frequentare le strutture dell'Università per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

Art. 19 – Commissione di esame finale

1. La Commissione di esame finale (nel seguito denominata semplicemente "Commissione") è nominata dal/dalla Rettore/Rettrice su proposta del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Matematica nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La Commissione si compone da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti effettivi scelti tra professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici universitari/e o appartenenti a enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi.
3. Almeno due terzi dei componenti devono essere di provenienza accademica e la Commissione può essere integrata fino ad un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche o private.
4. Il/La Presidente della Commissione è individuato/a dalla Commissione stessa al suo interno. I/Le componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite modalità telematica attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video, fermo restando la presenza in sede di almeno due componenti che svolgono le funzioni di Presidente e Segretario.
5. Qualora un/una componente della Commissione esaminatrice rinunci all'incarico, il/la Rettore/Rettrice, sentito/a il/la Coordinatore/trice del Corso, nomina un/a componente in possesso degli stessi requisiti del/della componente rinunciatario/a.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art 20 – Esame Finale

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi di dottorato innanzi alla Commissione di cui all'art.19 e viene sostenuto entro sei mesi dalla conclusione del Corso di Dottorato in Matematica, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi del precedente art. 18 commi 7 e 10.
Il termine di sei mesi sopraindicato viene prolungato qualora la scadenza derivante dal rinvio indicato dai/dalle referee per eventuali approfondimenti della tesi non sia con esso compatibile.
2. Al fine di sostenere l'esame finale il/le dottorandi/e devono inviare tramite la Segreteria del Dottorato una copia della tesi a ciascuno dei/delle componenti la Commissione.
3. In caso di assenza ingiustificata il/la candidato/a decade dal diritto di sostenere l'esame finale. L'assenza viene considerata giustificata solo in caso di gravi motivi supportati da adeguata documentazione. In tali casi, il/le candidati/e interessati/e possono chiedere al/alla Rettore/Rettrice, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
4. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun/a candidato/a e i giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
5. Nel caso la tesi sia respinta lo/la studente/studentessa decade dal Corso di Dottorato; in caso di approvazione, la Commissione con voto unanime ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
6. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure e tempistiche per il conseguimento del titolo.

Art 21 – Certificazione del titolo e deposito della tesi

1. Il rilascio del diploma finale, corredato della certificazione delle attività formative svolte dai/dalle dottorandi/e, è subordinato al deposito, da parte dell'interessato/a, della tesi finale in formato digitale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame finale.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università degli studi di Trento effettua il



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Matematica

deposito a norma di legge nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

3. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere poste limitazioni all'accesso della tesi con il rinvio della sua consultabilità on line per un periodo massimo pari a ventiquattro mesi:
 - a) in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) se la tesi è in corso di pubblicazione presso un editore che non permette l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione;
 - c) se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato precedentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente finanziatore per la pubblicazione e la divulgazione della tesi solo dopo il completamento dell'intero progetto di ricerca.

Art. 22 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento si applica al Corso di Dottorato in Matematica a partire dall'anno accademico 2022/23 (38° ciclo). Ai cicli antecedenti al 38° ciclo, si applica il previgente Regolamento di Dottorato in Matematica approvato dal Consiglio di Dipartimento di Matematica il 28 ottobre 2015 e modificato il 10 gennaio 2018, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 17 commi 1, 4 e 5 e degli articoli 18, 19, 20, 21 del presente Regolamento applicabili a dottorande e dottorandi dei cicli attivi al momento della sua entrata in vigore. Per quanto riguarda le norme vigenti sulla Proprietà Intellettuale e Riservatezza si rinvia all'art. 34 del Regolamento di Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo, successivamente all'attivazione del Corso di Dottorato, ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica, sentito il Collegio dei Docenti ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel sito web del Corso di Dottorato.
3. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale, nel Regolamento di Ateneo e negli altri Regolamenti dell'Università degli studi di Trento riguardanti i/le dottorandi/e.